

COMUNE DI BUSSERO

Città Metropolitana di Milano



REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 29/11/2022

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO

(art. 81 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e art. 148 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 –
D.G.R. n. IX/2727 e D.G.R. XI/4348 del 22/02/2021)

Art. 1. Composizione

1. La Commissione per il Paesaggio, di seguito denominata per brevità “*Commissione*”, è un organo collegiale tecnico-consultivo non vincolante.
2. La Commissione è composta da tre componenti, compreso il Presidente, dotati di professionalità tecnica.
3. Il titolo di studio, l’esperienza richiesta, gli ulteriori titoli professionali attinenti alla valorizzazione del paesaggio, dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata.
4. I componenti della Commissione sono n. 1 Presidente, n. 2 Commissari.
5. I componenti dovranno avere i seguenti requisiti:

Presidente

- possesso di laurea e abilitazione all’esercizio della professione nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici ed aver maturato in tale ambito una qualificata esperienza, almeno triennale, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente.

Componenti

- possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in materia attinente l’uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia e urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, forestali geografiche e ambientali;
- aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite al Comune di Bussero.

Eventuale possesso di ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali, partecipazione alle Commissioni per il paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata in fase di selezione.

6. I componenti potranno essere scelti anche tra i funzionari dipendenti del Comune di Bussero, purché in possesso dei requisiti sopra riportati.

Art. 2. Nomina, durata e compensi

1. La Giunta Comunale, a seguito della selezione mediante Avviso pubblico ovvero dell’esame delle domande pervenute da parte della preposta Commissione giudicatrice, nomina la commissione e il presidente.
2. La commissione interna definirà una graduatoria valutando i curriculum presentati in base ai requisiti di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. XI/4348/21, considerando il titolo di studio, l’esperienza maturata, la professionalità e il livello di specializzazione raggiunto, attribuendo i seguenti punteggi:

Requisito	Punteggio
Ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio)	0 - 10

Ulteriori titoli professionali (iscrizione in albi professionali o regionali) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio	0 - 5
Ulteriori titoli professionali (partecipazione alle Commissioni per il paesaggio)	0 - 10
Per ogni ulteriore anno di esperienza maturato nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in materia attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio	0,5 (fino ad un massimo di 10 punti)
Punteggio massimo	35

3. La Commissione ha validità per tutta la durata del mandato del Sindaco, e comunque sino al 31 dicembre dell'anno della sua scadenza.

4. Entro tale data dovrà essere nominata una nuova Commissione mediante avviso pubblico.

5. Ai sensi dell'art. 183, comma 3 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, la partecipazione alla Commissione per il Paesaggio è a titolo gratuito, salvo eventuale rimborso spese per indagini supplementari necessarie per esprimere i pareri di competenza. I rimborsi saranno riconosciuti nelle forme previste per Legge o Regolamento.

Art. 3. Casi di incompatibilità

1. La carica di membro della Commissione è incompatibile con quella di membro di altre Commissioni del Comune di Bussero operanti nel settore urbanistica edilizia.

2. Sono parimenti incompatibili i soggetti che per Legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

3. I membri della Commissione devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione relativamente a interventi riguardanti interessi propri, del coniuge o di loro parenti o affini fino al quarto grado.

Art. 4. Casi di decadenza dei commissari

1. I membri della Commissione decadono automaticamente nel caso insorga una causa d'incompatibilità di cui al precedente articolo, sopravvenuta successivamente alla loro nomina.

2. I Commissari decadono automaticamente se risultano assenti ingiustificati per più di tre riunioni consecutive della Commissione.

Art. 5. Ambito di valutazione e individuazione delle attribuzioni

1. La Commissione è un organo collegiale tecnico-consultivo dell'Amministrazione comunale che si esprime su questioni in materia paesaggistica e ambientale, prestando particolare attenzione alla coerenza del progetto con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesistico ambientali vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio comunale.

2. Nell'esercizio della specifica competenza consultiva in materia paesistico ambientale di cui al comma precedente, la Commissione valuta gli interventi proposti in relazione:

- alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti;
- alla congruità con i criteri di gestione del bene tutelato;
- ai criteri per l'esercizio della sub-delega deliberati dalla Regione Lombardia, nonché agli altri atti di natura paesistica.

3. Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla Legge e in relazione all'esercizio della propria competenza specifica, l'attività consultiva della Commissione si svolge mediante l'espressione di pareri obbligatori che vengono resi per le ipotesi previste espressamente dalla Legge, ovvero dal presente Regolamento, nonché, per l'originalità delle questioni trattate, laddove sia richiesto un qualificato parere della Commissione stessa.

4. Il parere della Commissione è obbligatoriamente richiesto per:

- il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del d.lgs. 42/2004 e del d.p.r. 13 febbraio 2017, n. 31, di competenza dell'ente presso il quale è istituita;
- il giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di cui all'articolo 64, comma 8, della medesima legge;
- il giudizio di impatto paesistico dei progetti di cui alla parte IV della normativa del Piano Paesaggistico Regionale vigente;
- in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente e dai regolamenti locali;
- ogni qualvolta il Responsabile del procedimento dell'Ufficio Edilizia Privata ritenga che l'intervento proposto, incida negativamente sull'aspetto esteriore dei luoghi, ancorché, in fase di esame di impatto paesistico, sia stato dichiarato dal progettista sotto soglia di rilevanza.

6. E' data facoltà alla Commissione di eseguire sopralluoghi qualora ritenuti utili per l'espressione del relativo parere. In casi eccezionali la Commissione può delegare alcuni membri all'espletamento del sopralluogo.

7. La Commissione si esprime con pareri, giudizi ed indirizzi.

Art. 6. Segretario di commissione

1. Le funzioni di Segretario sono esercitate:

- dal Responsabile del Settore competente dell'Ente o da persona dallo stesso delegata;
- da uno dei membri della Commissione.

Il Segretario, tranne il caso che lo stesso sia membro della Commissione, non ha diritto di voto.

2. Il Segretario della Commissione provvede alla redazione dei verbali delle adunanze della Commissione stessa e alla loro raccolta mediante archiviazione digitale. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente, dai componenti intervenuti e dal Segretario e devono contenere:

- l'indicazione dei presenti;
- il parere motivato;
- eventuali pareri difformi e posizioni di astensione motivate da parte del membro che li esprime.

Art. 7. Convocazione

1. La Commissione si riunisce in funzione delle pratiche pervenute al protocollo dell'Ente e comunque nei tempi e nei modi necessari alla conclusione dell'iter secondo i termini di legge.

2. La seduta è convocata dal Presidente della Commissione.

La convocazione avviene a mezzo di posta elettronica da trasmettere ai membri almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso d'urgenza la convocazione può avvenire almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la riunione.

3. Il Presidente, in accordo con il Segretario, fissa gli ordini del giorno almeno 3 giorni prima della data della seduta.

4. I progetti sono iscritti all'ordine del giorno sulla base della data di presentazione dei progetti medesimi o di loro integrazioni al protocollo comunale, salva la priorità assegnata per particolari opere di natura pubblica.

Art. 8. Validità delle sedute e delle decisioni

1. Affinché le sedute della Commissione siano dichiarate valide, è necessaria la presenza di due membri compreso il Presidente.
2. I pareri sono espressi a maggioranza, in caso di parità, il voto del Presidente è determinante. Il voto va sempre espresso in forma palese.
3. I commissari devono astenersi dal prendere parte alla valutazione quando abbiano interesse proprio, del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado.

Art. 9. Pubblicità delle sedute

1. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche. Se opportuno, il Presidente potrà ammettere il solo progettista o il funzionario responsabile e/o l'Assessore competente, in caso di opera pubblica, limitatamente all'illustrazione del progetto, non alla successiva attività di esame e di espressione del parere.

Art. 10. Rapporto con le strutture organizzative del Comune

1. Rientra nei diritti di ciascun Commissario richiedere la visione di tutti i documenti in possesso delle strutture organizzative comunali utili all'espressione del parere.
2. Ciascun Commissario ha diritto di chiedere chiarimenti in ordine ad ogni altra questione ritenuta rilevante, previa determinazione in tal senso da parte della Commissione.
3. Il Responsabile dello Sportello Unico Edilizia, in caso di situazioni complesse, può operare la convocazione congiunta della Commissione per il Paesaggio con altre Commissioni tecniche attinenti la pratica da esaminare.

Art. 11. Norme transitorie, finali

1. A seguito dell'approvazione del presente Regolamento, eventuali norme locali in contrasto con quanto descritto nei precedenti articoli, sono da intendersi superate ed abrogate.

Il presente Regolamento è stato deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 39 del 29/11/2022.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
ESTREMI DI ESECUTIVITA' ED ENTRATA IN VIGORE

Si certifica che il presente regolamento è stato pubblicato all'albo on line del Comune dal giorno 2/01/2023 al giorno 17/01/2023.

Il presente regolamento è entrato in vigore in data 18/01/2023, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Comunale, essendo trascorsi 15 gg. dalla sua pubblicazione.

Il regolamento è inserito nella raccolta dei Regolamenti del Comune al **n. 101**.

Bussero, lì 19/01/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Angelo Salvatore Spasari